



ERSEL



ERSEL

REGOLAMENTO INTERNO

Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Documento N°	051
Data	28/09/2023
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Società Interessate	Ersel S.p.A., Online Sim S.p.A., Simon Fiduciaria S.p.A., Ersel Asset Management SGR S.p.A.
Decorrenza	28/09/2023
Versione	03



SOMMARIO

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI	4
2. ITER DI DEFINIZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE	5
3. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	5
4. SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA	6
5. CRITERI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI	7
5.1 OPERAZIONE DI MAGGIOR RILEVANZA.....	8
5.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	9
5.3 OPERAZIONE ORDINARIA.....	9
5.4 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	10
6. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	10
7. LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO	11
7.1 LIMITI PRUDENZIALI SU BASE CONSOLIDATA.....	11
7.2 LIMITI INDIVIDUALI PER LE BANCHE APPARTENENTI A UN GRUPPO BANCARIO.....	13
7.3 CASI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI PRUDENZIALI.....	13
7.4 PROPENSIONE AL RISCHIO.....	13
8. ITER PROCEDURALE DI DELIBERA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	14
8.1 OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA.....	14
8.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	15
8.3 OPERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.....	15
8.4 OPERAZIONI EX ART. 136 TUB.....	16
8.5 DELIBERE QUADRO.....	16
8.6 GRUPPI BANCARI.....	17
8.7 CASI DI DEROGA ED ESENZIONE.....	17
9. CONTROLLI INTERNI	18
10. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	19



PREMESSA

Ersel S.p.A. (di seguito la Banca) - in adempimento alle previsioni della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 - adotta il seguente Regolamento in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito anche il "Regolamento") allo scopo di individuare le procedure applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati volte a preservare l'integrità dei processi decisionali e a garantire il rispetto dei limiti prudenziali previsti nel compimento di dette operazioni.

In particolare, il presente Regolamento:

- individua il perimetro dei soggetti collegati della Banca, i settori di attività e la tipologia di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi;
- indica i limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e stabilisce i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- disciplina i processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare - in ogni fase - le operazioni con Soggetti Collegati;
- definisce le procedure per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, in particolare o i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati o le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni o i casi di deroga o esenzione;
- stabilisce i processi di controllo interno atti a garantire la misurazione e gestione dei rischi assunti dalla Banca e a verificare la corretta applicazione del Regolamento.

Le soluzioni e le procedure adottate in concreto dalla Banca e formalizzate nel presente Regolamento tengono conto, in linea con il principio di proporzionalità, delle dimensioni, delle caratteristiche operative e delle strategie definite dalla Banca stessa.

Il presente Regolamento mira, dunque, a costituire un efficace ed efficiente presidio atto a garantire l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle transazioni nei confronti dei soggetti collegati in modo da prevenire e gestire in modo corretto i conflitti di interesse.

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del Regolamento si intenderanno adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni:

- **Amministratore Indipendente:** l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, e che non sia controparte o soggetto collegato o abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 del Codice civile. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che il Gruppo adotta ai fini delle disposizioni sulla corporate governance;
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **Esponente Aziendale:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Società del Gruppo Bancario Ersel e comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- **Operazioni con Soggetti Collegati:** le operazioni di cui al paragrafo 5;
- **Operazioni di Importo Esiguo:** le operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del paragrafo 5;
- **Operazioni Ordinarie:** le operazioni di cui al paragrafo 5;
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del paragrafo 5;
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** le operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi del



paragrafo 5;

- **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- **Parte Correlata non finanziaria:** i soggetti di cui al paragrafo 3;
- **Parti Correlate:** i soggetti di cui al paragrafo 3;
- **Patrimonio di vigilanza:** l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **Stretti Familiari:** i parenti fino al secondo grado, e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultima
- **Società Controllata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- **Società Collegata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
- **Soggetto Connesso:** i soggetti di cui al paragrafo 3;
- **Soggetto Collegato:** l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, così come definiti al paragrafo 3.

2. ITER DI DEFINIZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE

Il presente Regolamento e tutte le procedure ivi formalizzate, sono stati adottati con il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti della Banca ed il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione
- previo analitico, motivato e vincolante parere da parte degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sulla complessiva idoneità delle procedure e del Regolamento a conseguire gli obiettivi previsti;
- e previa approfondita istruttoria da parte delle strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina di Banca d'Italia.

La Banca segue tale procedura deliberativa anche in occasione di modifiche o integrazioni sostanziali a dette procedure e al Regolamento.

Il presente Regolamento viene rivisto e approvato dalla Capogruppo con una cadenza almeno triennale e la relativa deliberazione verrà adottata con la medesima procedura sopra indicata.

Fermo restando ogni ulteriore intervento che si dovesse rendere necessario a seguito di aggiornamenti o integrazioni normative nonché cambiamenti nell'assetto operativo - organizzativo.

3. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il perimetro dei **Soggetti Collegati** comprende i soggetti parti correlate, distinte in finanziarie e non, ed i soggetti a questi connessi.

Per l'applicazione, a livello individuale, le singole parti appartenenti ad un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero gruppo bancario.

Si definisce come **Parte Correlata**:

- l'Esponente Aziendale;
- il Partecipante;
- il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di



patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Una Parte Correlata è non finanziaria quando:

1. esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; ovvero la società avente per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detiene investimenti in un'unica impresa non finanziaria);
2. le sue attività, diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
3. il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 3 e 4 che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Si definisce come **Soggetto Connesso**:

- la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

A livello di Gruppo, la Banca ha provveduto ad elaborare il perimetro dei soggetti rientranti nella definizione di Soggetti Collegati che vengono identificati e censiti secondo la procedura indicata nell'apposito paragrafo 5.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi del presente Regolamento cooperano con il Gruppo al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

4. SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA

La Banca ha individuato i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica - anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio - in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

In tale ambito la Banca ha considerato i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori, che rappresentano l'attività principale svolta, ed anche l'attività bancaria con riferimento ai prodotti e ai servizi offerti. Ha tenuto altresì presente le attività di fornitura e/o la ricezione di servizi o beni, le operazioni straordinarie (fusione e scissione) e le operazioni riguardanti il portafoglio di proprietà della Banca, nonché la gestione della tesoreria.

Con riguardo ai servizi e alle attività di investimento e servizi accessori il presente Regolamento si integra con la Policy per la gestione dei Conflitti di Interesse adottata dalla Banca in conformità all'art. 34 del regolamento delegato 565/2017 al quale, pertanto, si rinvia ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interesse e dei relativi presidi adottati anche con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati.

Con riferimento ai compensi corrisposti agli esponenti aziendali si rinvia alla politica in materia di incentivazione e remunerazione adottata di Gruppo in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi



di incentivazione e remunerazione nelle banche.

5. CRITERI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le procedure e i presidi previsti nel presente Regolamento trovano applicazione allorché la Banca si trova a gestire un'operazione con Soggetti Collegati.

Per “Operazione con Soggetti Collegati” si intende la transazione con soggetti collegati che comporta:

- assunzione di attività di rischio¹;
- trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di operazioni che si presume soddisfino le condizioni di cui sopra:

- i. **Operazioni Creditizie**
 - Concessione, rinnovo, proroga di affidamento
 - Modifica di affidamento
 - Revoca/ riduzione di affidamento
 - Variazione Garanzie Affidamento
 - Affidamento temporaneo urgente
 - In relazione ai servizi bancari e creditizi, l'approvazione, in via generale, di condizioni economiche dedicate a soggetti collegati.
- ii. **Operazioni di Finanza**
 - Acquisto di strumenti finanziari
 - Azioni proprie
 - Operazioni di riacquisto o rimborso di strumenti computabili nei Fondi Propri
 - Acquisto di partecipazioni rilevanti (maggiori del 2% del capitale della partecipata se quotata o del 10% se non quotata)
- iii. **Servizi d'investimento, servizi fiduciari e altri servizi**
 - Operazioni di negoziazione di strumenti/prodotti finanziari in contropartita diretta con la proprietà della Banca
 - In relazione alla prestazione in via continuativa di servizi d'investimento e servizi fiduciari:
 - a) l'approvazione, in via generale, di condizioni economiche dedicate ai soggetti collegati;
 - b) qualunque deroga di favore alle condizioni di cui alla lettera a), a prescindere da qualsiasi soglia di materialità
 - c) in assenza di condizioni economiche approvate in via generale ai sensi della precedente lettera a), l'apertura di un rapporto a condizioni economiche di favore rispetto a quelle applicabili in via generale alla clientela
 - d) in relazione ad operazioni in contanti, ivi compresi i *time deposit*:
 - d1) l'approvazione in via generale di condizioni economiche dedicate ai soggetti collegati
 - d2) in assenza di condizioni economiche approvate in via generale ai sensi della precedente lettera d1); qualunque operazione in contanti che preveda il riconoscimento di un corrispettivo e/o interesse da pagare superiore ad euro 250.000 e che non sia prestata a condizioni diverse da quelle praticate alla generalità dei clienti in base alle politiche pricing della Banca
 - d3) qualunque deroga di favore alle condizioni di cui alla lettera d1), a prescindere da qualsiasi soglia di materialità.

Operazioni di M&A ed altre operazioni

- Fusioni e acquisizioni, cessioni di rami d'azienda e di rapporti giuridici in blocco
- operazioni di acquisto/vendita di immobili
- Acquisizione o cessione di portafogli crediti

¹ Si tratta delle esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi



Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati e pertanto sono escluse ex lege dall'applicazione del presente Regolamento:

1. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Vengono di seguito identificati i criteri quali-quantitativi per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente procedura.

5.1 OPERAZIONE DI MAGGIOR RILEVANZA

Le operazioni di "Maggiore Rilevanza" sono Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza, da intendersi a livello consolidato del gruppo bancario, è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche alla voce "Indice di rilevanza del controvalore".

Sono considerate operazioni di Maggior Rilevanza a prescindere dal superamento della soglia di cui sopra le seguenti operazioni:

- operazioni immobiliari, il cui controvalore superi Euro 7.000.000;
- operazioni straordinarie di acquisizione, scissione cessione di ramo d'azienda, il cui controvalore superi euro 7.000.000;
- operazioni d'investimento mobiliare in cui la Banca operi in contropartita diretta, il cui controvalore superi Euro 7.000.000.

Sono altresì operazioni di Maggiore Rilevanza:

- le operazioni e/o gli accordi di qualsiasi natura, inclusi eventuali accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, che diano luogo a perdite e/o passaggi a sofferenza di valore pari o superiore ad Euro 1.000.000.

Ai fini di cui sopra, per "Indice di rilevanza del controvalore" si intende: il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile; iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia del 5% deve essere calcolata secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 11, sezione 1 della circ. 285/2013 della Banca d'Italia (Allegato B – Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza") alla voce "**Indice di rilevanza dell'attivo**" ossia: il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo



della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato (l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, così come definiti al paragrafo 3), la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Per le operazioni di compravendita e/o locazione immobiliare si ha riguardo al valore dell'immobile o del canone complessivamente previsto per il periodo di durata del contratto come risultante dalla perizia di cui al successivo paragrafo 8.

5.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

L'operazione di Minore Rilevanza è un'operazione con Soggetti Collegati, il cui valore sia superiore ad Euro 250.000,00 ed inferiore al 5% del patrimonio di vigilanza, diversa da un'operazione di Maggiore Rilevanza.

5.3 OPERAZIONE ORDINARIA

Per Operazione Ordinaria si intende l'operazione con Soggetti Collegati, di Minore Rilevanza ai sensi di cui, sopra che per oggetto, controparte, semplicità dello schema economico-contrattuale e contenuta rilevanza quantitativa rientrano nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard².

Si considerano "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

² Si considerano operazioni ordinarie non solo quelle che rientrano nell'attività tipica della Banca, come la prestazione dei servizi bancari, finanziari e d'investimento, ma anche l'attività strumentale necessaria alla gestione dell'impresa (acquisto di beni e servizi strumentali)



5.4 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Per Operazioni di Importo Esiguo si intendono tutte quelle di importo, ciascuna, non eccedente Euro 250.000,00.

6. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Soggetti Collegati sono le seguenti:

- identificazione e censimento dei Soggetti Collegati da parte della Capogruppo;
- verifica della presenza della controparte nel perimetro dei Soggetti Collegati;
- individuazione dell'operazione con Soggetti Collegati, classificazione dell'operazione e rilevazione delle sue dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente procedura e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza;
- adozione delle procedure formalizzate nel presente Regolamento con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca e degli Amministratori Indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
- verifica del rispetto dei limiti prudenziali;
- attività di monitoraggio e controllo.

Il Gruppo ha affidato il compito di svolgere e coordinare il processo organizzativo atto all'identificazione e al censimento dei Soggetti Collegati all'Ufficio Affari Societari, con il supporto attivo della Funzione Personale e Comunicazione Interna e della Funzione Compliance. In particolare

L'Ufficio Affari Societari, con il supporto della Funzione Personale e Comunicazione Interna:

- censisce e mantiene aggiornata (ad evento e comunque con cadenza almeno annuale) l'elenco delle Parti Correlate;
- richiede alle Parti Correlate di fornire una dichiarazione per individuare le società o enti dalle stesse controllati, gli stretti familiari e le società o imprese controllate da Stretti Familiari;
- verifica il contenuto delle dichiarazioni ricevute e svolge gli approfondimenti necessari mediante l'accesso a servizi informativi sia interni che esterni (ad esempio l'archivio aziendale e/o il Registro delle Imprese);
- registra i Soggetti Collegati nell'apposito "Registro dei Soggetti Collegati";
- archivia e conserva le dichiarazioni originali e le informazioni acquisite anche da tenere a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia;
- aggiorna le informazioni contenute nel Registro dei Soggetti Collegati a seguito di variazioni;
- richiede, con cadenza annuale, un aggiornamento delle dichiarazioni;
- condivide con la Funzione di Risk Management le informazioni aggiornate affinché quest'ultima possa individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti tra di loro nonché tra le controparti e la Banca.

La Funzione Compliance effettua verifiche di 2° livello riguardo:

- il corretto censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi
- svolge gli approfondimenti necessari mediante l'accesso a servizi informativi sia interni che esterni (ad esempio l'archivio aziendale e/o il Registro delle Imprese);
- verifica il corretto e tempestivo aggiornamento del "Registro dei Soggetti Collegati".



La Banca ha affidato alla Funzione di Risk Management il compito di svolgere e coordinare i processi atti alla corretta gestione delle operazioni con Soggetti Collegati inclusi in particolare i processi di cui al presente Regolamento al fine di mantenere un quadro completo delle operazioni con Soggetti Collegati.

Nello svolgimento delle proprie attività, ogni struttura della Banca e delle società del Gruppo che abbia evidenza che un'operazione rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sia in corso istruttoria/adozione/esecuzione deve darne preliminare e tempestiva comunicazione alla Funzione di Risk Management e al General Counsel trasmettendo alla medesima la relativa pratica corredata di una Scheda Informativa con indicazione dei profili dell'operazione:

- la controparte dell'operazione;
- la natura della correlazione;
- la descrizione dell'operazione;
- l'importo e la durata dell'operazione;
- le condizioni dell'operazione, anche economiche dell'operazione, con indicazione se le stesse siano o meno condizioni standard o di mercato;
- qualora l'operazione si discosti dalle condizioni standard, la spiegazione della convenienza dell'operazione per la Banca, dei relativi rischi, nonché l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Qualora, invece, l'operazione non sia da considerarsi come Operazione con Soggetti Collegati, seguirà il suo iter istruttorio e deliberativo standard.

La Funzione di Risk Management, in considerazione delle informazioni ricevute:

1. individua la (i) tipologia di operazione e la classifica indicando se si tratti di operazione di minore o maggiore rilevanza, operazione ordinaria, oppure se si tratti di operazioni di esenzione o deroga ai sensi del presente Regolamento e (ii) se si tratti o meno di operazione ex articolo 136 TUB o rilevante ex art. 2391 del Codice Civile, consultandosi con il General Counsel);
2. verifica che l'operazione esaminata (singola o cumulata) rispetti i limiti prudenziali fissati per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati. Qualora non siano rispettati i limiti prudenziali per le attività di rischio l'operazione dovrà essere bloccata;
3. monitora il cumulo delle operazioni tra loro omogenee compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, al fine del calcolo della soglia di rilevanza per l'identificazione di un'operazione di maggiore rilevanza;
4. completa di conseguenza con le informazioni rilevanti la "Scheda Informativa".

La Scheda Informativa viene poi condivisa con l'Amministratore Delegato, il quale informa tempestivamente gli Amministratori Indipendenti coinvolti nelle procedure per il compimento delle operazioni con Soggetti Collegati secondo le modalità dettagliate nel paragrafo 8, con il supporto delle altre funzioni operative coinvolte.

7. LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

7.1 LIMITI PRUDENZIALI SU BASE CONSOLIDATA

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, di seguito indicati:



1. verso una Parte Correlata Non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi:
 - 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - 15% negli altri casi.
2. II) verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:
 - 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
 - 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - 20% negli altri casi.

Nella tabella che segue si riportano le tipologie di limite e le misure massime.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Sono escluse le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione dei servizi di trasferimento fondi e compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti prudenziali ³	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%

³ In percentuale sul patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo



Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere monitorato in via continuativa dalla Funzione di Risk Management.

7.2 LIMITI INDIVIDUALI PER LE BANCHE APPARTENENTI A UN GRUPPO BANCARIO

Oltre al rispetto dei limiti consolidati, la Banca in quanto appartenente ad un gruppo bancario al gruppo bancario Ersel può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata - entro il limite del 20 % dei Fondi Propri individuali.

Nel caso in cui tra la Banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione dei limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

7.3 CASI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

7.4 PROPENSIONE AL RISCHIO

La Banca stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il proprio profilo strategico e le proprie caratteristiche organizzative. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati.



8. ITER PROCEDURALE DI DELIBERA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini del presente Regolamento la Banca - tenuto conto delle sue dimensioni e del tipo di operatività condotta - ha assegnato i compiti di presidio delle attività con Soggetti Collegati agli Amministratori Indipendenti presenti nel proprio Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 12 dello Statuto, come previsto ai fini della disciplina sul governo societario della Banca.

Si precisa che quando l'operazione ha ad oggetto la locazione o la compravendita di immobili, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo Interno e Rischi devono essere sempre accompagnate da una perizia di un esperto indipendente a prescindere dal fatto che l'operazione sia di "maggiore" o "minore" rilevanza.

8.1 OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA

Fase Pre-Deliberativa

Al termine della fase delle trattative e dell'istruttoria l'Amministratore Delegato fornisce agli Amministratori Indipendenti, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, la Scheda Informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.), in modo che i predetti consiglieri possano formulare le proprie osservazioni e rappresentare eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare e al Collegio Sindacale.

A tal fine, gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

A seguito dell'esame della documentazione istruttoria ricevuta, gli Amministratori Indipendenti esprimono un **parere preventivo, motivato e formalizzato** su:

- interesse della Banca al compimento dell'operazione;
- convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate.

Il parere può anche essere rilasciato nell'ambito delle riunioni del Comitato di Controllo Interno e Rischi dal Presidente del comitato per conto dello stesso ovvero, in alternativa formalizzato nel verbale della riunione del Comitato che ha discusso i termini dell'Operazione.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Fase Deliberativa

Salva la competenza dell'Assemblea di cui si dirà infra, le delibere su operazioni con Soggetti Collegati sono sempre assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca.



In dette delibere il Consiglio di Amministrazione tiene conto, prendendone formalmente atto, del parere formalizzato dagli Amministratori Indipendenti.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

La delibera fornisce comunque adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Trattativa e fase istruttoria

Fase Pre-deliberativa

In caso di operazioni di Maggiore Rilevanza, si prevede, in aggiunta a quanto sopra previsto per le operazioni di Minore Rilevanza, che gli Amministratori Indipendenti - proprio perché tali operazioni rappresentano un maggior rischio per la Banca - siano coinvolti anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria garantendo loro la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte delle strutture coinvolte. In tale fase gli Amministratori Indipendenti possono richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Fase Deliberativa

In caso di operazioni di Maggiore Rilevanza, si prevede, in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di Minore Rilevanza, che:

- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti sia richiesto un parere preventivo, motivato e formalizzato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni anche al Collegio Sindacale, al quale verrà fornita specifica e tempestiva informativa sull'operazione.
- nel caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti o/e del Collegio Sindacale, la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà fornire una motivazione analitica circa le ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate da Amministratori Indipendenti o/e dal Collegio Sindacale.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

8.3 OPERAZIONE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole previste ai precedenti punti 8.1 e 8.2 si applicano alla fase della proposta che il



Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea. In caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti su operazioni di Maggior Rilevanza la Banca non ritiene necessario anche il parere del Collegio Sindacale.

8.4 OPERAZIONI EX ART. 136 TUB

Per le operazioni di minore o maggiore rilevanza rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB4 la Banca integra la procedura prevista per tale tipologia di operazioni con le regole previste per la fase pre-deliberativa ossia l'adeguata informativa agli Amministratori Indipendenti, la formulazione delle osservazioni e la rappresentazione di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate.

Nella fase deliberativa, la delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dall'art. 136 TUB5 deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (gli elementi idonei a supporto di tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).

8.5 DELIBERE QUADRO

La Banca può assumere delibere quadro per deliberare e effettuare operazioni omogenee da realizzare con determinate categorie di Soggetti Collegati.

A tal fine è richiesto che le operazioni abbiano requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza e che le delibere quadro:

- siano assunte nel rispetto dell'iter autorizzativo previsto nel presente Regolamento (ivi compreso il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti);
- abbiano una efficacia massima di un anno;
- indichino il prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate da realizzare nel periodo di riferimento;
- riportino tutti gli elementi informativi (prevedibili) delle operazioni a cui fanno riferimento.

A seguito dell'approvazione di una delibera-quadro, le singole operazioni rientranti nell'ambito di attuazione della stessa non sono soggette all'applicazione dei presidi autorizzativi di cui al presente Regolamento. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

4 Articolo 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari).¹ Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste. 2. (Abrogato). 2-bis. (Abrogato). 3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

5 La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale.



8.6 GRUPPI BANCARI

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati, nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce altresì gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del gruppo che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista nel caso di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Gli indirizzi devono essere preventivamente definiti e formalizzati dalla Capogruppo e risultare dalle procedure adottate da ciascuna società del gruppo.

8.7 CASI DI DEROGA ED ESENZIONE

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati previsto dal presente Regolamento, la Banca non applica le procedure deliberative previste nel paragrafo 8, ad eccezione di quanto previsto oltre e dei paragrafi 8.3 e 8.4, alle Operazioni di Importo esiguo (come definite nel presente Regolamento).⁶

La Banca può altresì non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 8, fatta eccezione per i paragrafi 8.3 e 8.4 e di quanto oltre, alle seguenti operazioni:

- Operazioni Ordinarie; e
- Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole.

Per le Operazioni Ordinarie che siano oggetto di disapplicazione delle procedure di cui al paragrafo 8, nei limiti di cui sopra⁷, è comunque richiesto che:

1. la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa;
2. qualora l'operazione non richieda l'approvazione in C.d.A. in base alle ordinarie regole di governance dell'ente sia fornita agli Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, una idonea informativa anche su base aggregata, per il monitoraggio di tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

Le procedure deliberative previste dal paragrafo 8 possono non essere applicate, nei limiti di cui sopra, alle operazioni effettuate con o tra società del Gruppo per le quali non intercorre il controllo totalitario anche

⁶ Le operazioni che beneficiano del regime d'esenzione non sono soggette ad approvazione del C.d.A. salvo che ciò non sia previsto dalle normali regole di governance.

⁷ Vedi nota precedente.



congiunto, qualora vi siano “interessi significativi di altri soggetti collegati nell’operazione”, da valutare di volta in volta e a condizione che:

3. siano stati preventivamente definiti, approvati e formalizzati dai competenti organi aziendali i criteri di valutazione degli interessi significativi;
4. sia fornita agli Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, una idonea informativa anche su base aggregata, per il monitoraggio di tali operazioni ai fini dell’adozione di eventuali interventi correttivi

9. CONTROLLI INTERNI

I presidi organizzativi e i processi di controllo della Banca devono garantire il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e, in generale, devono assicurare l’effettiva applicazione delle regole previste nel presente Regolamento.

Le soluzioni adottabili in concreto devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

A tal fine la Capogruppo approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste alla Banca d’Italia.

Potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall’attività di erogazione del credito, si pongono con un riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali. Pertanto, il gruppo bancario dovrà opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente od indirettamente un proprio e diverso interesse.

In questo contesto:

- la Funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e il rispetto dei limiti prudenziali e monitora periodicamente i rischi inerenti a tutte le operazioni con Soggetti Collegati;
- la Funzione di Compliance verifica le procedure e i presidi adottati concretamente dalla Banca per la gestione dei rischi e dei conflitti di interessi e controlla il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. La predetta funzione verifica nel continuo l’efficacia dei presidi posti in essere, riferendo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- la Funzione di Internal Audit verifica l’osservanza del Regolamento, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione. Riferisce periodicamente ai predetti organi aziendali sull’esposizione complessiva del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce revisioni al Regolamento e agli assetti organizzativi e di controllo ritenuti necessari a rafforzare il presidio di tali rischi;
- gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali.



10. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

L'Area Segnalazioni di Vigilanza della Banca provvede ad ottemperare agli obblighi della disciplina segnaletica prudenziale delle operazioni deliberate: le attività di rischio e le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate sono segnalate con periodicità trimestrale, mentre con periodicità annuale sono segnalate anche le operazioni residuali.

L'Ufficio Affari Societari si occupa, inizialmente, del censimento anagrafico delle parti correlate tramite un apposito software di immissione dei dati; il sistema gestionale provvede ad associare le parti correlate ai rapporti esistenti, al fine di creare la base di dati necessaria per la segnalazione.

L'Ufficio Segnalazioni, in tempo utile per l'invio della segnalazione, estrae i dati dal sistema gestionale ed esegue i necessari controlli al fine di verificare la correttezza delle informazioni oggetto di segnalazione, e effettua le eventuali correzioni. Ad esito dei controlli, l'Ufficio Segnalazioni provvede all'invio della segnalazione e archivia le relative ricevute in una cartella di rete.

L'Ufficio Segnalazioni si occupa infine di monitorare e rispondere ad eventuali rilievi ricevuti dall'Autorità di Vigilanza.